

Indicazioni regionali per avvio dell'anno formativo 2021/2022

Contesto

L'epidemia da COVID-19 che ha colpito il Paese a partire da fine febbraio 2020 ha fortemente condizionato il sistema educativo regionale, in particolare, a causa dell'interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative, per la quale è stato necessario il ricorso a misure alternative per assicurare la continuità didattica nella seconda parte dell'anno formativo 2019/2020 (D.G.R. n. 3063 del 20/04/2020) e per l'intero anno formativo 2020/2021 (D.G.R. n. 3390 del 20/07/2020) e relativi decreti applicativi.

È stato regolamentato l'uso della formazione a distanza (FAD), sono state individuate modalità alternative ai tirocini nei luoghi di lavoro, come lo smart-working, il project work e l'alternanza scuola lavoro protetta, la quale è stata estesa alle annualità successive alla prima (decreti n. 10614 del 11/09/2020 e n. 13471 del 6/11/2020). Conseguentemente sono state definite le modalità di rendicontazione della spesa e la documentazione giustificativa da produrre (decreto n. 2414 del 23/02/2021).

Allo scopo di monitorare l'andamento delle attività e superare criticità gestionali connesse all'implementazione operativa della formazione a distanza, è stata istituita un'apposita Cabina di regia, composta da rappresentanti degli enti di formazione, delle Fondazioni ITS e delle parti sociali, con funzioni di coordinamento e ottimizzazione delle iniziative in un quadro unitario (decreto n. 1472 del 10/02/2021).

L'esperienza delle restrizioni imposte dalla pandemia ha avuto, fra gli altri, effetti negativi sulla riduzione drastica di opportunità di stage e alternanza scuola-lavoro nelle aziende artigiane, da un lato, e sull'aumento preoccupante del rischio di abbandono scolastico connesso alla lunga sospensione della didattica in presenza, dall'altro.

La chiusura di molti laboratori artigiani, la crisi del comparto benessere e acconciatura, della ristorazione e dei piccoli esercenti hanno ridotto le possibilità di tirocinio curriculare e indebolito la capacità formativa del sistema regionale di leFP, improntato sull'alternanza duale tra formazione e lavoro.

Il disagio psicologico legato all'isolamento ha portato tanti giovani con fragilità ad abbandonare il percorso di studi. Secondo il Rapporto Invalsi 2021, in Lombardia, il tasso di dispersione scolastica, comprensivo anche della componente implicita, cioè relativo ai giovani nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni che o non hanno terminato un percorso di studi di secondo ciclo oppure l'hanno terminato senza acquisire competenza di base minime è superiore al 13%, inferiore alla media nazionale del 23% ma comunque elevato. Contemporaneamente, nel periodo emergenziale, è aumentato il tasso di NEET (*Not in Education, Employment or Training*) di età inferiore a 25 anni, dal 13,1% nel 2018 al 15,7% del 2020.

La quota di studenti delle scuole superiori che non raggiunge il livello minimo di competenze nell'area matematica registra un lieve aumento nel confronto con il 2019, collocandosi sopra la soglia del 25%. Aumenta, di pari passo, la componente di insufficienza nell'area di italiano superando abbondantemente la percentuale del 20%. In controtendenza, migliorano le competenze nell'area di inglese, in particolare nell'ambito più critico della capacità di ascolto, pur attestandosi su livelli insoddisfacenti, poiché le insufficienze scendendo poco sopra la soglia del 40%.

Il miglioramento del quadro epidemiologico nel periodo recente ha consentito la ripresa delle attività formative in presenza (Ordinanza n. 779 del 11/06/2021 del Presidente di Regione Lombardia e “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate con l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021). Tuttavia, le ultime evidenze sulla diffusione del contagio dimostrano un aumento della circolazione virale e una maggiore incidenza di casi nella fascia giovane della popolazione.

Poiché l’attuale tasso di copertura vaccinale non consente, al momento, il pieno raggiungimento dell’immunità di gregge, è stata varata con D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, la proroga dello stato di emergenza a livello nazionale fino al 31 dicembre 2021.

Per tali ragioni, risulta necessario confermare le misure adottate sinora per contenere la diffusione del virus nel sistema di istruzione e formazione professionale e per consentire un agevole svolgimento delle attività didattiche, comprese quelle in assetto pratico e lavorativo, nel contesto di uno scenario economico e produttivo di progressiva ripresa. In questa cornice, occorre razionalizzare le disposizioni straordinarie previste lo scorso anno, in una situazione che permane critica, in particolare sistematizzando gli interventi straordinari in una visione unitaria, in raccordo con gli indirizzi di programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l’a.f. 2021/2022, e semplificando la documentazione giustificativa da produrre e gli adempimenti gestionali in capo agli operatori.

Di conseguenza, con la presente deliberazione si intendono fornire indicazioni riguardo alle modalità didattiche attuabili, alla rimodulazione dei tempi di ingresso e uscita degli allievi e di utilizzo degli spazi interni ed esterni, in continuità con la D.G.R. n. 3390/2020 e relativi provvedimenti attuativi.

Tali indicazioni trovano applicazione a tutti i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale:

- triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità modulare;
- quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di Diploma professionale;
- personalizzati per allievi con disabilità;
- approvati nell’ambito del programma Garanzia Giovani avviso antidispersione (limitatamente alle modalità di attuazione della didattica e alla organizzazione dei tempi e degli spazi)
- corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato di istruzione professionale;
- IFTS;
- Lombardia Plus;
- ITS;
- apprendistato di primo livello e apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo ITS;

1. Calendario formativo per i percorsi di istruzione e formazione professionale

Fatte salve le “Determinazioni integrative in merito al calendario scolastico regionale pluriennale di cui alla D.G.R. n. 3812/2012 per l’anno scolastico e formativo 2021/2022 (d.lgs. n. 112/1998 e l.r. n. 19/2007).”, resta confermata per il sistema di leFP, la possibilità di estendere il termine delle attività formative fino al 31/08/2022, tenuto conto, in ogni caso, degli eventuali esami.

2. Misure generali riguardanti le metodologie didattiche

Servizi del sistema di istruzione e formazione professionale

La **formazione d’aula e/o di laboratorio** viene svolta in presenza. In modo integrativo e complementare possono essere utilizzate modalità di formazione a distanza, da un lato per ottemperare alle regole di distanziamento in una fase di graduale uscita dalla situazione emergenziale e dall’altro per dare accesso ad una vasta quantità di contenuti, anche in forma interattiva, attraverso l’uso di tecnologie digitali nella didattica (art. 29bis, c.1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015).

È possibile erogare parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità FAD, avvalendosi di tutti gli strumenti di e-learning. La FAD può essere realizzata in modalità sincrona, all'interno di tutti i percorsi (FSE e Non FSE) e in modalità asincrona, senza restrizioni nei percorsi Non FSE e nei percorsi FSE limitatamente a finalità di recupero di lezioni non fruite in simultanea, in continuità con il decreto 2414/2021.

Il numero di ore complessivamente realizzate in FAD, in modalità sincrona e/o asincrona, **non deve superare il 30% del monte orario annuale della formazione frontale** (d'aula e di laboratorio). In caso di ritorno ad uno stato emergenziale, che determini la sospensione delle attività didattiche in presenza, sarà disposta, con apposito provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro, una specifica deroga a tale percentuale.

Le istituzioni formative devono verificare che tutti gli allievi siano dotati degli strumenti idonei a fruire della didattica a distanza, mediante attrezzature personali o messe a disposizione dalle stesse istituzioni formative.

La formazione in contesto lavorativo (tirocinio formativo curriculare, alternanza scuola-lavoro) viene svolta in presenza, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza della struttura/azienda ospitante.

Qualora il soggetto ospitante adotti un'organizzazione del lavoro che prevede l'uso dello smart working, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione dello stesso alla formazione in contesto lavorativo. Nello specifico, la valutazione dovrà tenere conto del profilo formativo del percorso, delle competenze acquisibili a distanza rispetto agli obiettivi del piano didattico e dell'individuazione puntuale delle mansioni svolgibili dall'allievo da remoto.

Inoltre, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno assicurare l'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni di tutoraggio previsti dalla disciplina in materia, fornendo al tirocinante un affiancamento continuativo, anche nello svolgimento delle attività a distanza. Nel tirocinio e nell'alternanza scuola-lavoro è obbligatorio il coinvolgimento del tutor aziendale nel tutoraggio in itinere.

Inoltre, allo scopo di compensare possibili carenze nei livelli di apprendimento, nelle aree di competenza tecnico-professionali, ovvero nel caso di eventuali difficoltà delle imprese ospitanti legate alla fase di transizione, per gli allievi di tutte le fasce di età, in deroga ai limiti anagrafici, l'alternanza scuola-lavoro può essere attivata nella modalità del project work, con funzione propedeutica all'esperienza pratica nei luoghi di lavoro.

Per gli allievi che non hanno ancora compiuto i 15 anni di età, la formazione in assetto lavorativo attraverso l'alternanza scuola lavoro protetta, può essere realizzata anche nella modalità del project work, prevedendo le opportune semplificazioni riguardo al contenuto della consegna e ai risultati attesi dell'elaborato individuale, come prima esperienza di apprendimento pratico, funzionale a mettere in campo le conoscenze acquisite nella formazione d'aula, al fine di sviluppare le competenze tecnico professionali richieste per il successivo inserimento nei contesti aziendali, a partire dalla seconda annualità.

Per la definizione di project work si fa riferimento a quanto riportato nell'allegato 1 alla delibera che approva il presente documento.

Il project work può essere svolto in presenza o a distanza. Se svolto in presenza può essere realizzato anche nei laboratori formativi dell'istituzione formativa.

In continuità con il decreto 2414/2021, nei percorsi FSE il tutor e/o il docente devono garantire un'attività di presidio sincrona di almeno il 10% del monte ore totale del progetto. È possibile reiterare diversi moduli per una progettualità complessiva.

Le varie fasi di cui si compone il project work (assegnazione del progetto, assistenza in itinere ai discenti, monitoraggio e valutazione dell'elaborato finale, condivisione dei risultati con il gruppo/classe) possono

essere realizzate dal docente/dal tutor formativo e/o dal tutor aziendale, se coinvolto, in possesso di competenze professionali specifiche nell'oggetto del progetto.

Resta fermo, nelle attività di formazione in presenza, il limite massimo di 30 allievi nelle classi/gruppi classe leFP, IFTS e ITS e per la leFP, anche il vincolo di massimo 5 allievi portatori di handicap certificato per classe/gruppo classe (16 nelle classi PPD). Tali vincoli si applicano anche alla FAD e al project work.

Servizio di sostegno per allievi con disabilità e servizi complementari alla formazione nei percorsi per la qualifica e il diploma professionale

Il **servizio individuale di sostegno per allievi con disabilità certificata** va svolto in presenza. In modo integrativo e complementare possono essere attivate modalità di sostegno a distanza, in coerenza con le metodologie didattiche prescelte per lo svolgimento dell'attività formativa nel gruppo classe. Gli interventi di sostegno a distanza devono essere realizzati in forma sincrona.

I **servizi complementari alla formazione**, individuali e di gruppo, possono essere svolti in presenza o a distanza.

In relazione ai servizi di coaching, accompagnamento continuo ed elaborazione e realizzazione del PIP, ove previsti, sono riconosciute le attività svolte in modalità sincrona. Per il servizio di creazione rete di sostegno, ove previsto, sono riconosciute, oltre alle attività sincrone, le ore realizzate in back office ai fini dell'attivazione dei servizi territoriali.

Riguardo al **servizio di accompagnamento al lavoro**, propedeutico ai contratti di apprendistato, sono riconosciute le ore svolte sia in modalità sincrona sia asincrona.

I servizi formativi e i servizi al lavoro, anche in modalità a distanza, sono riconosciuti secondo le unità di costo standard già approvate.

Modalità di erogazione della formazione d'aula/laboratorio , nei percorsi ordinari e modulari, e della formazione esterna in apprendistato	• In presenza • FAD sincrona, per tutti i percorsi (FSE e Non FSE) • FAD asincrona (sempre nei percorsi Non FSE, nei percorsi FSE limitatamente ad attività di recupero) N° ore FAD = max. 30% del monte orario annuale della formazione frontale (d'aula e di laboratorio)
Modalità di erogazione della formazione in contesto lavorativo , nei percorsi ordinari e modulari, e della formazione interna in apprendistato	Per tutti i percorsi: • in presenza • smart working, se previsto dall'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante • con un mix di alternanza scuola-lavoro/tirocinio in azienda e project work, per allievi con 15 anni compiuti¹ • alternanza scuola-lavoro protetta per gli allievi con età inferiore a 15 anni, anche tramite project work

¹ Per la formazione interna in apprendistato l'uso del project work deve essere limitato a circostanze straordinarie, qualora l'allievo sia impossibilitato a svolgere la formazione in azienda e le caratteristiche delle mansioni lavorative non consentono lo svolgimento a distanza attraverso lo smart working.

Indicazioni per la gestione degli adempimenti amministrativi e documentazione da produrre ai fini dei controlli

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della documentazione giustificativa da produrre per la rendicontazione delle attività svolte e per l'esecuzione di eventuali controlli in loco da parte delle Autorità competenti.

Inoltre, sono confermate le disposizioni contenute al punto 2 del decreto 2414/2021 *“Modalità di erogazione dei servizi e documentazione richiesta”* relativamente a:

- compilazione del timesheet allievo per le attività di FAD asincrona e registrazione delle lezioni con finalità di recupero nei percorsi FSE (punto c *“FAD asincrona e project work con supporto sincrono realizzati nei percorsi FSE”*). Diversamente, per le modalità di realizzazione del project work in generale e per gli standard di erogazione del project work con presidio sincrono nei percorsi FSE si fa riferimento alle indicazioni contenute nel presente atto.
- Obbligo di presentazione di un output di sintesi delle presenze degli allievi, accompagnato da un'autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dal Legale Rappresentante dell'istituzione formativa, per i percorsi FSE (punto d) *“Documentazione integrativa (percorsi FSE)”*)
- Esonero dalla firma del registro presenze cartaceo da parte degli allievi e sospensione della vidimazione dei registri (punto e);
- Esonero dalla sottoscrizione del timesheet docente/tutor didattico/tutor aziendale/professionista da parte del partecipante (punto f)
- Esonero dalla controfirma del timesheet allievo da parte del docente per le attività di project work (sincrono e asincrono) e di FAD asincrona. Per tali attività è sufficiente la sottoscrizione del timesheet da parte dell'allievo. Inoltre, è previsto l'esonero dalla firma del timesheet di tirocinio realizzato in smart-working da parte del tutor aziendale (punto g).
- Controlli in itinere nella FAD sincrona (punto h)
- Esonero dalla firma della Domanda di partecipazione all'iniziativa e del Piano di intervento personalizzato da parte dell'allievo (o genitore/tutore) (punto i), qualora i destinatari siano sprovvisti di strumenti atti alla stampa, firma e trasmissione della documentazione di adesione alla dote.

I documenti per la registrazione delle attività svolte vanno conservati in originale agli atti, insieme al resto della documentazione attestante l'effettività dei servizi erogati, compresi i **tracciati dei dati di log-in e di log-out delle piattaforme utilizzate, per i percorsi FSE** per rendere possibile lo svolgimento dei controlli in loco.

Con riferimento all'Avviso Garanzia Giovani *“Per i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 18 anni privi di un titolo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2B)”* si fa riferimento alle modalità di rendicontazione definite nell'apposito avviso (decreto n.4373 del 30/3/2021).

Percorsi FSE: III anni, IV anni leFP e PPD, IFTS, ITS (percorsi confermati), Lombardia PLUS

Modalità didattica		
Formazione d'aula/laboratorio	In presenza o in FAD sincrona	- Registro presenze cartaceo dell'istituzione formativa o registro presenze docente/i <u>Non necessaria la firma degli allievi, è sempre necessaria la firma del docente.</u> - Registro elettronico tramite SIUF attraverso accesso con SPID (nel caso di adesione alla sperimentazione) Il registro elettronico non sostituisce il registro cartaceo. Nel campo del registro presenze occorre indicare la presenza fisica del discente, o la sua presenza in FAD oppure la sua assenza - Tracciatura dei dati di log-in e log-out alle piattaforme - Output di sintesi con autodichiarazione firmata dall'istituzione formativa
	FAD asincrona (solo per finalità di recupero)	- Timesheet firmato dall'allievo. <u>Non necessaria nessuna controfirma del tutor/docente</u> - Tracciatura dei dati di log-in e log-out alle piattaforme - Output di sintesi con autodichiarazione firmata dall'istituzione formativa
Tirocinio/ alternanza scuola-lavoro	In presenza / smart working	- Convenzione di tirocinio - Progetto formativo del tirocinio - Alternativamente: - In presenza: registro stage completo di firma del tutor aziendale e del tirocinante - Smart working: ○ Timesheet firmato dall'allievo <u>Non necessaria la firma del tutor aziendale</u> ○ Timesheet firmato dal tutor aziendale con traccia degli interventi di feedback resi a distanza al tirocinante <u>Non necessaria la firma del tirocinante</u> - Output di sintesi con autodichiarazione firmata dall'istituzione formativa

	Project work in presenza o a distanza con supporto sincrono Alternanza scuola-lavoro protetta	• Progetto/commissa con definizione durata obiettivi e finalità • Prodotto o manufatto in esito e/o output realizzati • Alternativamente: - In presenza: ○ Registro presenze cartaceo dell'istituzione formativa <u>Non necessaria la firma degli allievi, è sempre necessaria la firma del docente.</u> ○ Registro elettronico tramite SIUF attraverso accesso con SPID (nel caso di adesione alla sperimentazione) Il registro elettronico non sostituisce il registro cartaceo - A distanza: ○ Timesheet firmato dall'allievo <u>Non necessaria la firma del tutor</u> ○ Timesheet firmato del tutor/docente, con traccia degli interventi di feedback resi a distanza all'allievo. <u>Non necessaria la firma del partecipante</u> ○ Tracciatura dei dati di log- in e log-out alle piattaforme • Output di sintesi con autodichiarazione firmata dall'istituzione formativa
--	---	---

Percorsi Non FSE: I, II anni leFP, corso annuale integrativo, apprendistato (I liv. e III liv. ITS), ITS (nuovi percorsi)

Modalità didattica		
Formazione d'aula/laboratorio	In presenza o in FAD sincrona	- Registro presenze, scegliendo alternativamente tra: - Registro presenze cartaceo dell'istituzione formativa o registro presenze docente/i. <u>Non necessaria la firma degli allievi, è sempre necessaria la firma del docente.</u> - Registro elettronico dell'Istituzione formativa o tramite SIUF attraverso accesso con SPID (nel caso di adesione alla sperimentazione) Nel campo del registro presenze occorre indicare la presenza fisica del discente, o la sua presenza in FAD oppure la sua assenza
	FAD Asincrona	Timesheet firmato dall'allievo. <u>Non necessaria nessuna controfirma del tutor/docente</u>
Tirocinio/alternanza scuola-lavoro	In presenza/ smart working	- Convenzione di tirocinio - Progetto formativo del tirocinio - Alternativamente: ○ In presenza: - Registro stage completo di firma del tutor aziendale e del tirocinante ○ Smart working: - Timesheet firmato dall'allievo <u>Non necessaria la firma del tutor aziendale</u> - Timesheet firmato dal tutor aziendale/docente con traccia degli interventi di feedback resi a distanza al tirocinante <u>Non necessaria la firma del tirocinante</u>

	Project work in presenza o a distanza Alternanza scuola-lavoro protetta	• Progetto /commessa con definizione durata obiettivi e finalità • Prodotto o manufatto in esito e/o output realizzati • Alternativamente: ○ In presenza: - Registro presenze cartaceo dell'istituzione formativa. <u>Non necessaria la firma degli allievi, è sempre necessaria la firma del docente.</u> - e/o Registro elettronico dell'Istituzione formativa o tramite SIUF attraverso accesso con SPID (nel caso di adesione alla sperimentazione) ○ A distanza: - Timesheet firmato dall'allievo <u>Non necessaria la firma del tutor</u> - Timesheet firmato del tutor/docente, con traccia degli interventi di feedback resi a distanza all'allievo. <u>Non necessaria la firma del partecipante</u>
--	---	---

Servizio individuale di sostegno per allievi con disabilità certificata <i>(componente aggiuntiva alla dote leFP e alla dote apprendistato)</i>	• Timesheet docente di sostegno, con indicazione del nominativo dell'allievo. <u>Non necessaria la firma del partecipante.</u> • In aggiunta, solo per i percorsi FSE: ○ Tracciatura dei dati di log- in e log-out alle piattaforme ○ Output di sintesi con autodichiarazione firmata dall'istituzione formativa
---	--

Servizi complementari alla formazione (ove previsti)		
• Coaching <i>(dote leFP - dispersione grave)</i>	• Timesheet docente/tutor, con indicazione del nominativo dell'allievo/degli allievi. <u>Non necessaria la firma del partecipante</u> • In aggiunta, solo per i percorsi FSE: ○ Tracciatura dei dati di log-in e logout alle piattaforme ○ Output di sintesi con autodichiarazione firmata dall'istituzione formativa	• Bilancio e valutazione dei risultati da parte del destinatario e del coach
•Accompagnamento continuo <i>(dote leFP - dispersione grave)</i>		• Relazione sulle attività svolte
•Creazione rete di sostegno <i>(dote leFP - dispersione grave)</i>		• Report dei colloqui effettuati contenenti le seguenti informazioni: partecipanti, destinatario, oggetto del colloquio, durata ed esiti <u>Non necessaria la firma congiunta degli interlocutori</u>
Elaborazione e realizzazione del PIP <i>(dote PPD)</i> •Colloquio specialistico •Definizione del percorso •Tutoring e counselling orientativo		• Scheda individuale degli ambiti di sviluppo • Piano di intervento personalizzato. <u>Non necessaria la firma del partecipante</u> • Eventuale curriculum vitae a tendere in formato europeo Europass
Servizio di accompagnamento al lavoro <i>(dote apprendistato ex art. 43 e ex art. 45 del D.lgs. 81/2015)</i>	• A risultato	• Modello Unilav/Comunicazione obbligatoria di avvio del rapporto di lavoro

3. Misure per l'organizzazione delle attività formative

Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche (art. 20, c.1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015).

Nel quadro di autonomia delle Istituzioni formative rientra l'individuazione degli ambiti di insegnamento funzionali allo sviluppo degli OSA/SA e delle relative quote orarie e risorse professionali².

In questa cornice attuativa, le Istituzioni formative possono valorizzare i propri spazi di autonomia e responsabilità nella progettazione dei percorsi, prevedendo:

- a) una combinazione mista di formazione in presenza e a distanza, nel rispetto dei limiti indicati al precedente punto 2;
- b) la diversificazione delle modalità di erogazione della formazione: in gruppo classe, in piccoli gruppi o in forma individuale;
- c) la strutturazione della formazione per moduli di apprendimento, organizzati per livello, interesse, compito, progetto o altro obiettivo formativo, composti da allievi provenienti da classi diverse della stessa annualità³.

L'articolazione del percorso e le metodologie didattiche adottate dovranno trovare corrispondenza all'interno della progettazione formativa (PF), relativa al percorso o a sottogruppi di allievi.

Relativamente all'Avviso Garanzia Giovani Interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) si fa riferimento alle disposizioni per l'organizzazione flessibile delle attività formative previste dall'apposito bando.

4. Misure per una formazione inclusiva

In adempimento del principio che sancisce pari opportunità di accesso ai percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (art. 2, c. 1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015), l'articolazione delle attività formative deve tenere in conto le esigenze specifiche degli allievi con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali.

5. Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica

Le Istituzioni formative devono attenersi alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 definite nella scheda "Corsi di formazione" delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e adottate con ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, e successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire a seguito di provvedimenti nazionali e regionali.

Come previsto dalle Linee Guida per la ripresa in presenza dei corsi di formazione, per lo svolgimento dei tirocini curriculari in presenza trovano applicazione le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In aggiunta, si applicano le disposizioni relative alle condizioni di attivazione e agli adempimenti amministrativi richiesti contenute nelle *"Disposizioni per la gestione dei tirocini extracurriculari durante la fase di emergenza epidemiologica covid – 19"* e nelle indicazioni per la *"Gestione tirocini nell'ambito"*

² Le Istituzioni formative del sistema lombardo di istruzione e formazione professionale dispongono di autonomia e responsabilità nella progettazione formativa dei percorsi, sotto il profilo sia didattico sia organizzativo (D.D.U.O. 12550/2013, par. 2.5).

³ In riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è possibile costituire gruppi classe, tra più profili, indirizzi e figure, in deroga alle procedure (all. A al D.D.S. n. 7214/2014, par. 1.2).

dell'emergenza Covid 19 – FAQ, aggiornamento ai sensi delle ultime disposizioni governative e regionali” del 4 novembre 2020 e successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire.

6. Misure generali per l'organizzazione degli spazi

Nelle strutture formative è necessario pianificare un'organizzazione degli spazi, esterni e interni, tale da assicurare il rispetto delle norme di distanziamento fisico e da evitare assembramenti di persone durante lo svolgimento delle attività e nei flussi in ingresso e in uscita dalle strutture medesime.

In carenza di spazi sufficienti nelle sedi accreditate le istituzioni formative eccezionalmente possono avvalersi di altri spazi, purché adeguati allo scopo, disponibili nel territorio.

In aggiunta, le istituzioni formative possono promuovere la creazione di spazi di “co-learning”, all'interno dei quali sono resi disponibili servizi di connessione alla rete digitale, soprattutto per gli studenti residenti in aree territoriali non provviste di un'adeguata copertura.

In via straordinaria, per l'a.f. 21/22, qualora non sia possibile assicurare diversamente la fruizione di parte delle attività formative, queste possono essere svolte presso spazi non accreditati, in deroga alla D.G.R. n. 2412/2011 e ai relativi provvedimenti attuativi, purché in possesso dei requisiti per essere fruiti. L'utilizzo di spazi non registrati al sistema di accreditamento deve essere regolato mediante apposita convenzione con i soggetti terzi; in ogni caso l'ente ne dovrà assicurare l'idoneità, sotto il profilo igienico, della sicurezza e dell'accessibilità, in relazione alle modalità di utilizzo.

Secondo l'effettiva disponibilità di spazi, anche sulla base delle possibili misure restrittive che potranno essere reintrodotte, potranno offrire i propri spazi vari attori territoriali, quali a titolo non esaustivo: Comuni, musei, co-working, associazioni di categoria, imprese, anche dotate di Academy aziendali, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore, etc., sia per la didattica d'aula che laboratoriale.

Le convenzioni dovranno contenere, quali informazioni minime:

- indicazione sintetica delle attività formative che saranno realizzate;
- n. di spazi, distinti per aule e laboratori, e relativa disponibilità;
- capienza di utenti (docenti, allievi, tutor), tenuto conto delle misure di distanziamento fisico;
- elenco di eventuali strumenti / attrezzature messe a disposizione;
- l'impegno, da parte della struttura ospitante, a permettere lo svolgimento di verifiche e di controlli in loco, anche senza preavviso, in ogni fase delle attività, da parte degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali;
- Documento di Valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008) aggiornato con le misure di sicurezza previste per la prevenzione del contagio da Covid-19, da allegare alla convenzione.

Gli spazi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di igiene e sicurezza nonché in materia di accessibilità ai diversamente abili ai sensi del D.M. n. 236/1989 e di prevenzione incendi, avendo riguardo alle attività da svolgervi da parte dell'operatore e al contesto in cui si inseriscono.

L'ente ospitante è tenuto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008), prevedendo:

- per le attività di formazione frontale, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalle Linee Guida per la ripresa in presenza dei corsi di formazione professionale
- per le attività di laboratorio formativo e di tirocinio curriculare, l'applicazione delle misure di sicurezza specifiche per il suo settore di attività.

7. Misure generali per l'organizzazione dei tempi

Per evitare assembramenti al di fuori delle strutture formative e distribuire il flusso di studenti nei mezzi di trasporto pubblico negli orari di punta, le istituzioni formative possono organizzare diversi turni per l'ingresso degli allievi nelle strutture.

Nell'ambito del proprio spazio di autonomia, le istituzioni formative possono organizzare autonomamente i tempi di erogazione delle attività formative, prevedendo diverse modulazioni dell'orario giornaliero e settimanale.

8. Misure specifiche per l'organizzazione dei percorsi finalizzati alla qualifica e al diploma leFP erogati anche in regime di sussidiarietà

8.1 Misure specifiche per l'articolazione didattica

In considerazione delle condizioni di difficoltà del sistema produttivo lombardo, derivanti dall'impatto economico dell'emergenza sanitaria, la formazione in ambiente lavorativo può essere articolata in modo flessibile, tenuto conto dell'effettiva capacità formativa delle aziende ospitanti, in relazione alle esigenze produttive e all'organizzazione del lavoro.

8.2 Deroga alle quote orarie di sviluppo degli standard di apprendimento e alle quote orarie riservate alla diversificazione delle attività formative

In via straordinaria **i terzi e quarti anni che terminano nel 2022** possono derogare, entro uno **spazio di flessibilità del 10%**, alle quote orarie stabilite dall'ordinamento per l'intera triennalità, quadriennalità o IV anno (D.D.U.O. n. 12550/2013), e nel dettaglio:

- quote orarie di sviluppo degli OSA/SA di base e degli OSA/SA tecnico-professionali (par. 2.10.2);
- quote orarie tra formazione d'aula/di laboratorio e formazione in contesto lavorativo (par. 2.11.2);

Utilizzando lo spazio di flessibilità, le quote orarie sono rideterminate come di seguito. Le quote orarie della formazione in contesto lavorativo sono ridefinite in deroga all'art. 23ter c. 5 della l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015.

MACRO AREA STANDARD	%
COMPETENZE DI BASE	25% - 55%
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI	45% - 75%

MODALITA'	triennale %	quadriennale 4° anno %
formazione d'aula e laboratorio	40% - 95%	40% - 90%
formazione in alternanza	5% - 60%	10% - 60%
contesto lavorativo tirocinio	5% - 35%	10% - 40%

Il calcolo delle quote orarie dovrà essere effettuato sul numero di ore effettivamente erogate nell'intero percorso triennale, quadriennale o di IV anno, tenuto conto dell'eventuale riduzione del monte ore annuale erogato nell'a.f. 2019/2020 e nell'a.f. 2020/2021.

Per le classi intermedie restano invariate le quote orarie previste dall'ordinamento.

Relativamente all'Avviso Garanzia Giovani Interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) si fa riferimento alle disposizioni specifiche per l'articolazione delle aree di competenze di base e tecnico professionale e per la quota minima di alternanza scuola-lavoro/tirocinio previste dall'apposito bando.

Nel caso si verifichi una nuova situazione emergenziale, lo spazio di flessibilità potrà essere ampliato, con apposito provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro.

La Direzione Generale Formazione e Lavoro è demandata ad assumere i necessari provvedimenti, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno formativo anche modificando i parametri di flessibilità delle quote orarie definite nel presente documento.